



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.78 del 09/03/2020 - 24/04/2020 Udienza pubblica del 25/02/2020
Massima n. 1	<p>Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2019 - Ricorso promosso dalla Regione Siciliana – Misure in tema di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni- Fondo di Garanzia – Denunciata violazione di prerogative statutarie – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e leale collaborazione – Non fondatezza.</p> <p>Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma e 120 della Costituzione, nonché agli articoli 20 e 36 dello Statuto della Regione Siciliana. Le norme impugnate impongono alle amministrazioni diverse dallo Stato di stanziare in bilancio un accantonamento denominato "Fondo di Garanzia" se, nell'esercizio precedente hanno presentato un indicatore di ritardo annuale nei pagamenti non rispettoso dei termini fissati dalla normativa statale ed europea. L'importo di tale accantonamento è graduato in percentuale crescente in relazione all'entità del ritardo e, su tale fondo, non è possibile disporre impegni e pagamenti. Mentre il comma 857, riguardante il raddoppio del fondo al ricorrere di specifiche criticità, è stato abrogato prima del maturarsi del termine iniziale di applicazione, altre modifiche intervenute sulle norme impugnate non presentano</p>

	<p>carattere soddisfacente delle censure regionali, che tuttavia nel merito non sono fondate.</p> <p>Le norme in questione attengono infatti all'ambito della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.</p> <p>Esse, infatti, hanno a oggetto il bilancio di previsione delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, integrando così il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</p> <p>La loro ratio è quella di sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni con l'effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge.</p> <p>In ragione di ciò attese le finalità di contrasto ai tardivi pagamenti delle pubbliche amministrazioni (vedasi punti 5. e 5.1. della sentenza), la Consulta non ha ravvisato né la lesione al principio di buon andamento dell'amministrazione, né un difetto di proporzionalità.</p> <p>Le disposizioni si presentano congrue rispetto allo scopo legittimamente perseguito dal legislatore e approntano strumenti adeguati in relazione alla finalità di indurre l'ente a conseguire giacenze di cassa proprio per estinguere le obbligazioni che esso ha assunto.</p> <p>Infine le positive ricadute sul funzionamento dell'ente appaiono quindi idonee a confutare la censura di lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.</p>
NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio Art.1, commi della legge 30/12/2018, n.145.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma e 120 della Costituzione; Artt. 20 e 36 dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri atti e norme interposte D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; Art. 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231; Direttiva 2000/35/CE Direttiva /2011/7/UE Art. 258 TFUE.</p>
Massima n.2	<p>Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2019 - Ricorsi promossi, tra le altre, dalla Regione siciliana e dalla Provincia autonoma di Trento - Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – Intervenuta abrogazione della norma impugnata prima</p>

	<p>dell'applicazione – Cessata materia del contendere.</p> <p>Testo: E' dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosse, tra le altre, dalla Regione Siciliana e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento a vari parametri costituzionali e statutari, per intervenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n.157. Il contenuto precettivo della norma impugnata, medio tempore, non ha trovato applicazione, in quanto destinato a operare “nell'anno 2020” .</p>
NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio Art.1, comma 857 della legge 30/12/2018, n.145.</p> <p>Parametri costituzionali Artt.3, primo comma, 97, secondo comma, 117, terzo e quarto comma, 119 e 120 della Costituzione; Art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Artt. 8, 9 e 16 e al Titolo VI dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige. Art.20 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.</p> <p>Altri atti e norme interposte D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; Art. 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231; Direttiva 2000/35/CE Direttiva /2011/7/UE Art. 258 TFUE.</p>
Massima n.3	<p>Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2019 - Ricorsi promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano – Obbligo per le Regioni e Province Autonome di integrare i contratti di lavoro dei direttori generali ed amministrativi, ai fini dell'indennità di risultato, inserendo uno specifico obiettivo, volto al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali – Asserita violazione di prerogative statutarie – Non fondatezza.</p> <p>Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello</p>

	<p>Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosse dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché a disposizioni dello statuto della Regione Trentino Alto Adige e relative Norme di attuazione.</p> <p>La norma impugnata incide sul trattamento economico dei direttori generali ed amministrativi degli enti sanitari della Regione e delle Province autonome, dettando, al verificarsi del ritardo rispetto ai tempi di pagamento previsti dalle leggi vigenti, una disciplina specifica e dettagliata dell'indennità di risultato.</p> <p>Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del Dlgs. 30 /12/1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), il rapporto di tali figure professionali è regolato da contratti di diritto privato, stipulati in osservanza delle norme del Codice Civile e, pertanto, secondo il costante orientamento della Corte (cfr. sentenze n. 19/2013 e n. 153/2015), il trattamento economico dei dipendenti pubblici, compresa la disciplina delle varie componenti della retribuzione, va ricondotto alla materia "ordinamento civile" che prevale su ogni tipo di potestà legislativa delle regioni o delle province autonome.</p> <p>L'autonomia regionale o provinciale non viene svuotata o intaccata, ma solo limitata dal legislatore statale che ne ha titolo.</p> <p>La quota dell'indennità di risultato stabilita direttamente dalla legge statale è, infatti, circoscritta alla percentuale del 30 per cento, senza incidere su quella restante.</p> <p>Inoltre, va anche precisato che, la ratio della norma è del tutto svincolata dal mancato concorso dello Stato al finanziamento del servizio sanitario delle Province autonome.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art.1, comma 865 della legge 30/12/2018, n.145.</p> <p>Parametri costituzionali Artt.117, terzo comma e 119, secondo comma e 120 della Costituzione. Art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. Artt. 8, n.1), 9, n. 10), 16 e 79, 103, 104,107, Titolo II e VI dello Statuto della Regione Trentino-AltoAdige.</p> <p>Altri atti e norme interposte Art. 2 del D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; Art. 3 bis, comma 8, del Dlgs. 30 /12/1992, n. 502; Art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 421; D.P.R. 28 marzo 1975, n.474; D. lgs 16 marzo1992, n.268; Direttiva /2011/7/UE Art. 258 TFUE D.lgs 9 novembre 2012, n. 192;</p>

	<p>Artt. 1, 2, 3, e 7 del Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64; Art. 12, comma 7bis, del Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9; Artt. da 32 a 35 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>
<p>Massima n.4</p>	<p>Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2019 - Ricorsi promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano – Obbligo per le Regioni e Province Autonome, di trasmettere una relazione al Tavolo di Verifica sugli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa 23/03/2005 – Asserita violazione di prerogative statutarie – Non fondatezza.</p> <p>Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 866, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosse dalla Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in riferimento a svariati parametri costituzionali, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché a disposizioni relative a Norme di attuazione. La norma impugnata non è del tutto innovativa poiché, in concreto si limita ad ampliare l'obbligo (per le Regioni e le Province autonome) di trasmissione al Tavolo di Verifica di una relazione sullo stato di applicazione degli adempimenti regionali, già disposto dall'art. 41, comma 4, del DL n. 66/2014, senza prevedere che l'eventuale inadempimento rilevi ai fini e per gli effetti dell'erogazione della quota premiale del finanziamento statale al SSN, atteso che le Province autonome finanziano i rispettivi servizi sanitari senza partecipare al Fondo Sanitario Nazionale.</p> <p>Le previsioni del comma 866 possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento dinamico della finanza pubblica, e a tale affermazione non osta la peculiare formulazione del comma 866 come norma chiaramente di dettaglio.</p> <p>Nella specie l'obiettivo perseguito dalla norma impugnata è quello di conseguire, a livello nazionale, puntuali informazioni sul rispetto degli impegni assunti a livello europeo (dei quali lo Stato è responsabile finale), in tema di tempestività dei pagamenti da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. Poiché tale obiettivo, dato il suo carattere sovranazionale, non potrebbe essere altrimenti perseguito, si deve ritenere prevalente la competenza azionata dal legislatore statale.</p> <p>Infine, la clausola di salvaguardia prevista dall'art.13 dell'intesa del 23 marzo 2005 non può costituire limite assoluto all'esercizio della descritta competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, esercitata in forma sostanzialmente compatibile con lo statuto di autonomia e le relative norme di attuazione.</p>

NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio Art.1, comma 866 della legge 30/12/2018, n.145.</p> <p>Parametri costituzionali Artt.117, terzo comma e 120, secondo comma, della Costituzione. Art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. Artt. 8, n.1), 4, n.7), 9, n. 10), 16 e 79, 103, 104 e 107, Titolo II e VI dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige.</p> <p>Altri atti e norme interposte Art. 2 del D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; Art. 41, comma 4, del DL n. 66/2014; D. lgs n.268/1992; Art. 3 bis, comma 8, del Dlgs. 30 /12/1992, n. 502; Direttiva /2011/7/UE; Art. 258 TFUE.</p>
-------------	--

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto : Avv. Marina Valli